



**Comune
di
Rubiera**

Provincia di Reggio Emilia

P. IVA 00441270352

Via Emilia est 5, 42048 Rubiera tel 0522 622211

Ufficio Igiene, Ambiente e Tutela del Territorio

Funzionario: FLORIANO CIAVATTINI

Ord.. n. 51 3.2.6

Rubiera, li 3 giugno 2000

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE CONTRO I MALTRATTAMENTI DEGLI ANIMALI.

IL SINDACO

RAVVISATA la necessità di tutelare le specie animali in conformità ai principi etici e morali della comunità;

VISTO l'art. 3 del DPR 31.3.79 (G.U. n. 150 del 2.6.79) che attribuisce ai Comune la funzione di vigilanza sull'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;

VISTO l'art. 1 della Legge 12.6.1913, n. 611 sulla protezione degli animali;

VISTO l'art 727 del CP (maltrattamento di animali) come modificato con Legge 22.11.1993, n. 473;

VISTO il DPR 8.2.1954, n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria);

VISTO il DM 31.12.1979 (sup. ord. G.U. n. 41 del 12.9.1980 Convenzione di Washington sulle specie animali in via di estinzione);

VISTO il DPR n. 624 del 5.6.1982 (attuazione della direttiva CEE n. 77489);

VISTO il DM 31.12.1983 (applicazione in ambito CEE della Convenzione di Washington);

VISTA la Legge Regionale n. 5 del 25.2.1988 (Norme per il controllo della popolazione canina) e la Legge Regionale n. 41 del 7.11.1994;

VISTO l'art. 38 della Legge n. 142 dell'8.6.1990;

VISTA la Legge 14.8.1991 n. 281 (Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo);

VISTO il DL 532 del 30.12.1992 sulla protezione degli animali durante il trasporto;

VISTO l'art. 64 della Legge n. 142 dell'8.6.1990 e gli artt. 106 e 107 del R.D. n. 383 del 3.3.1934;

VISTO il Decreto Legislativo 27.1.1992, n. 116 (attuazione direttiva CEE n. 806/609);

CONSIDERATO che occorre dettare disposizioni precise sulla detenzione e sulla tenuta degli animali;

VISTA la propria precedente ordinanza n. 6 4.1.1 del 15 gennaio 1999 e ritenuto di integrare il punto 13) dettando disposizioni anche in merito all'effettuazione di manifestazioni che prevedono l'uso di animali;

ORDINA

- 1 – è fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali e quindi di percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi, fatiche e rigori climatici ingiustificati per l'impiego, la specie o l'età;
- 2 – è fatto assoluto divieto di abbandonare animali.
- 3 – è fatto divieto di addestrare cani per la guardia o per altri scopi ricorrendo a violenze fisiche o psichiche con l'uso di strumenti cruenti (collari elettrici, punte, ecc);
- 4 – è fatto assoluto divieto di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate da operatori autorizzati dalle Autorità competenti nei casi e per gli scopi previsti dalle Leggi vigenti;
- 5 – è fatto assoluto divieto di:
 - detenere animali in spazi angusti tali da impedire lo svolgimento in linea retta di alcuni successivi movimenti di locomozione tipici della specie, se non per temporanee esigenze sanitarie;
 - tenere costantemente animali in cantine, garages, o box esterni in lamiera;
 - detenere animali in condizioni di scarsa o eccessiva luce, scarsa o eccessiva umidità, scarsa o eccessiva aerazione, scarsa o eccessiva insolazione, scarsa o eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privi di acqua o cibo necessari e, nel caso di animali acquatici, in contenitori con acqua insufficiente e/o scarsamente ossigenata;
- 6 – è fatto assoluto divieto di detenere cani sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e chiuso su almeno tre lati oltre il tetto, ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie;
- 7 – è fatto assoluto divieto di detenere cani a catena fissa di lunghezza inferiore a m. 3, ovvero a m. 2 qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno m. 3 e di altezza di m. 1,5 onde permettere all'animale di potersi muovere senza rimanere impigliato; in entrambi i casi le catene devono essere munite di due moschettoni rotondi alle estremità;
- 8 – i recinti per la custodia dei cani devono avere una superficie non inferiore ai 9 mq per ogni singolo cane, aumentata di 1/3 per ogni cane aggiunto (fatti salvi i canili e rifugi già in essere di cui alla Legge n. 281/91);
- 9 – ogni animale deve essere tenuto a cura del proprietario o da chi ne abbia la temporanea custodia o possesso, in buone condizioni igienico-sanitarie e munito di apposito libretto sanitario e dovrà essere curato ed accudito secondo necessità;
- 10 – le voliere per uccelli, salvo esigenze sanitarie, devono avere per dimensioni minime: fino a tre animali adulti la dimensione maggiore della gabbia deve essere di cinque volte superiore alla misura dell'apertura alare dell'uccello più grande. Le altre due dimensioni non possono essere inferiori alla metà della prima; se vengono tenuti più di tre animali, le misure minime vengono in rapporto aumentate;
- 11 – è vietata la custodia di pesci in acqua insufficiente, povera di ossigeno e a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie; il ricambio di acqua deve essere garantito quotidianamente qualora manchi un idoneo impianto a circolo chiuso filtrante. La lunghezza minima del contenitore deve essere cinque volte superiore alla lunghezza del corpo dell'animale più grande, le restanti due dimensioni non possono essere inferiori alla metà della prima. Oltre tre animali le dimensioni minime sono in proporzione aumentate. In ogni caso il volume dell'acqua deve essere in relazione alla dimensione dei pesci contenuti. E' vietata la detenzione di pesci o altri animali acquatici in contenitori sferici nel caso non siano provvisti di arredo atto a fornire un luogo di rifugio;
- 12 – è vietata la spellatura di animali vivi;
- 13 – è vietata l'esposizione di animali di affezione nelle vetrine dei negozi, ad esclusione degli acquari nonché l'effettuazione di manifestazioni, mostre, esposizioni di animali domestici ed esotici;
- 14 – è vietata ogni forma di accattonaggio con utilizzo di animali gravidi o di cuccioli; è previsto in tal caso il sequestro degli stessi ad opera degli operatori autorizzati dalle Autorità competenti;
- 15 – è vietato trasportare animali da compagnia in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze e danni fisici, pertanto i contenitori devono essere tali da consentire loro la

posizione eretta ovvero di sdraiarsi e rigirarsi; qualora il tempo di trasporto dovesse superare le due ore, detti contenitori devono essere dotati di abbeveratoi. E' vietato in ogni caso trasportare animali ammassati gli uni sugli altri.

DISPONE

- 1 – che le trasgressioni alle norme della presente ordinanza, fatte salve le disposizioni penali in materia, siano punite con una sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 1.000.000;
- 2 – che il Corpo di Polizia Municipale, il Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Reggio Emilia, distretto di Scandiano, le Guardie Zoofile di cui all'art. 27 bis della Legge Regionale n. 5 del 25.2.1988 "Norme per il controllo della popolazione canina", così come integrate dalla Legge Regionale n. 41 del 7.10.1994, ciascuno secondo le rispettive competenze, siano incaricati di vigilare sulla corretta osservanza della presente ordinanza e di applicare le sanzioni previste dalla medesima;
- 3 – che la presente ordinanza entri in vigore dal giorno 15 febbraio 1999;
- 4 – che il presente provvedimento venga notificato a:
 - Prefetto di Reggio Emilia
 - Questore di Reggio Emilia
 - Comando Carabinieri, stazione di Rubiera
 - Comando della Polizia Municipale
 - Presidente della Provincia di Reggio Emilia
 - Responsabile del Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Reggio Emilia, distretto di Scandiano;
 - Presidente Corpo Guardie Zoofile
 - ENPA

IL SINDACO
Pozzi Prof.ssa Anna